

P.U. 241-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MONZA**  
**Sezione Terza Civile**

**Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Dott.ssa Caterina Giovanetti | Presidente   |
| Dott.ssa Patrizia Fantin     | Giudice      |
| Dott.ssa Giulia Caliarì      | Giudice rel. |

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 241-1/2025**  
promosso da

**LODINO MICHELETTI (C.F.: MCHLDN67H23A940M)**, nato a Bollate il 23  
giugno 1967, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Frigerio (C.F.:  
FRGLSN87H41F704D)

Conclusioni nell'interesse di Lodino Micheletti:

*“Tutto ciò premesso e considerato, il signor Micheletti Lodino come in atti rappresentati, RICORRE all'Ill.mo Tribunale adito per proporre la domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al D.Lgs nr. 14/2019, attesa la fattibilità della procedura di liquidazione controllata, così come peraltro attestato dal Professionista incaricato. Il sig. Micheletti, attraverso il proprio legale, si è adoperato per l'elaborazione del presente piano ed ha collaborato con il Gestore fornendo tutta la documentazione progressivamente richiesta. Il ricorrente, quindi, FA' ISTANZA affinché, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 269 D.Lgs nr. 14/2019, ai sensi dell'art. 270 della legge medesima, il Tribunale: - dichiari l'apertura della procedura di liquidazione controllata; - disponga, ai sensi del comma 2, lett. b), che le funzioni di Liquidatore, previste agli artt. 272 e ss. D.Lgs 14/2019, vengano svolte dal Professionista che ha ricoperto l'incarico di O.C.C.;- ordini la consegna e/o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del*



*patrimonio di liquidazione nei termini indicati nelle premesse, fatta eccezione per i beni mobili registrati e per il saldo del deposito bancario; - disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, sotto pena di nullità. - disponga adeguata forma di pubblicità della domanda e del decreto; - fissi i limiti di impignorabilità del reddito, tenendo conto sia di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte e dei contributi previdenziali; - ordini la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati, nei limiti in cui tali beni sono presenti nel patrimonio del ricorrente e nei limiti dell'acquisizione degli stessi alla procedura liquidatoria."*

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

#### Premesso che:

- con ricorso depositato il 28 luglio 2025, Lodino Micheletti ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- la Certificazione Unica del 2022 e le buste paga relative all'anno 2023;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e



l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Mariella Spada, il quale ha:
  - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
  - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Lodino Micheletti risiede da oltre un anno a Paderno Dugnano: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile. Conseguentemente, Lodino Micheletti non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 168.797,08, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato



dalla proprietà del 50% di un immobile, un'autovettura e il reddito da lavoro dipendente;

- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 83.000 (50% del presumibile valore di realizzo dalla vendita dell'immobile, presumibile valore di realizzo dalla vendita dell'autovettura e quota del reddito eccedente il fabbisogno mensile familiare per tre anni), è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 23.117;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Lodino Micheletti.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore, il dott. Nicola Vergottini (C.F. VRGNCL84R16A745W) con studio Desio, via Caravaggio 2/B, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di LODINO MICHELETTI (C.F. MCHLDN67H23A940M), nato a Bollate, il 23 giugno 1967.

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Giulia Caliri**.

NOMINA Liquidatore il dott. **Nicola Vergottini** (C.F. VRGNCL84R16A745W) con studio in Desio, via Caravaggio 2/B.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.



DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della



situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 12 settembre 2025.

Il Giudice Estensore  
*dott.ssa Giulia Caliarì*

Il Presidente  
*dott.ssa Caterina Giovanetti*

